

Publicato il 22/03/2022

N. 03271/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01592/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2022, proposto da Salvatore Delli Veneri, rappresentato e difeso dagli avvocati Fernando Gallone e Iole Urso, con domicilio digitale in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale in atti;

nei confronti

Giampiero Cerroni e Simona Petrunaro, entrambi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria definitiva di merito, pubblicata in data 19 novembre 2021 all'albo pretorio on line di Roma Capitale, del **Concorso** pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1050 posti per l'accesso alla Categoria C (posizione economica C1), relativamente alla selezione per n. 100 posti per l'accesso a tempo pieno indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Servizi Informatici e Telematici, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia

Informatica e Telematica - Codice **concorso** CUIS/RM, laddove non include il ricorrente tra gli idonei della procedura;

- della Determinazione Dirigenziale Prot. n. GB/93675 del 18 novembre 2021, con la quale è stata comunicata al ricorrente l'esclusione dalla procedura concorsuale per n. 100 posti per l'accesso a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore Servizi Informatici e Telematici, cat. C – posizione economica C1 - Famiglia Informatica e Telematica - Codice **concorso** CUIS/RM, con la seguente motivazione: *«in quanto non risulta essere in possesso di uno dei titoli di studio specifici richiesti dall'art. 2, punto 4, del bando né di un titolo di studio superiore considerato assorbente in relazione al maggior livello di approfondimento delle materie di studio del titolo inferiore»;*
- della Determinazione Dirigenziale n. 1837 del 17 novembre 2021 (Prot. n. GB/93156/2021), non notificata al ricorrente, con la quale è stata decisa la sua esclusione dal **concorso** pubblico per la sopra indicata motivazione;
- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale ai provvedimenti impugnati, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cognitivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente impugna la propria esclusione dalla procedura concorsuale in epigrafe, disposta da Roma Capitale in ragione dell'asserito mancato *“possesso di uno dei titoli di studio specifici richiesti dall'art. 2,*

punto 4, del bando né di un titolo di studio superiore considerato assorbente in relazione al maggior livello di approfondimento delle materie di studio del titolo inferiore”.

Il ricorrente chiede, dunque, la propria riammissione alla procedura sostanzialmente evidenziando di essere “*certamente in possesso di idoneo titolo di partecipazione*”, rappresentato (oltre dal “*diploma rilasciato da un istituto tecnico industriale statale ad indirizzo informatico ... che oggi si chiama «perito informatico»*”, comunque non dichiarato nella domanda) dalla “*Laurea magistrale (vecchio ordinamento) in Economia e Commercio ... che è un titolo di studio superiore e da sempre ritenuto assorbente del diploma di ragioneria*”.

Roma Capitale si costituiva in giudizio con memoria di pura forma.

Alla camera di consiglio del 9 marzo 2022, la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione, previa annotazione a verbale dell’avviso relativo alla possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

Ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito in esito all’udienza cautelare con sentenza ai sensi dell’articolo 60 del cod. proc. amm., essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione, non essendovi necessità di integrare il contraddittorio, risultando completa l’istruttoria e non avendo alcuna delle parti dichiarato di voler proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza o di giurisdizione.

Ciò premesso, il presente giudizio ha ad oggetto il provvedimento con il quale il ricorrente è stato escluso dal **concorso** in epigrafe perché - pur in possesso di una laurea magistrale in economia e commercio - non aveva dichiarato il possesso di alcuno dei diplomi di istruzione secondaria di secondo grado richiesti dal bando e, in particolare, di “*ragioniere programmatore, perito informatico, perito industriale, perito tecnico in grafica e comunicazione o altro diploma equivalente a indirizzo informatico che consenta l’iscrizione ad una facoltà universitaria*” (in tal senso, l’art. 2).

Ebbene, il ricorso è fondato in ossequio a quell’orientamento giurisprudenziale favorevole al principio dell’assorbimento del titolo superiore con quello inferiore (in senso conforme, *ex multis*, T.A.R. Lazio Roma,

Sezione I, sentenza n. 4259/2021 e la giurisprudenza ivi richiamata, nonché questa Sezione II, n. 4808/2019), atteso che le materie di studio, facenti parte del corso di laurea in economia e commercio, comprendono quelle del corso di studi di ragioniere, vieppiù assicurandone un ben maggiore livello di approfondimento.

Ne discende come un'interpretazione difforme risulterebbe non in conformità con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l'interesse pubblico a reclutare personale più qualificato e/o titolato, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell'elaborazione del principio dell'assorbente, invocato dal ricorrente.

Allorquando, infatti, un bando di **concorso** preveda determinati titoli ai fini dell'ammissione al **concorso** stesso o dell'attribuzione di un punteggio aggiuntivo, sia ben meritevole di essere ammesso al **concorso** o, ancora, di vedersi riconosciuto il relativo punteggio aggiuntivo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “*assorbente*” rispetto ai titoli previsti nel bando.

In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di **concorso** preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l'ammissione al **concorso** o l'attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, con un maggiore livello di approfondimento, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (in tal senso, T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III, n. 11559/2020).

In ossequio a tale principio - ignorato dalla Commissione di **concorso** – il Collegio non può che convenire con la censura proposta da parte ricorrente secondo cui il titolo di studio in possesso di quest'ultimo, ovvero sia il diploma di laurea magistrale in economia e commercio conseguito il 16 luglio 1988, si presenti come “*assorbente*” rispetto al titolo di studio di ragioniere.

Il ricorso deve, dunque, essere accolto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore di parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna Roma Capitale alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge e rifusione del contributo unificato, ove versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

Michele Tecchia, Referendario

L'ESTENSORE
Eleonora Monica

IL PRESIDENTE
Francesco Riccio

IL SEGRETARIO